

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3227

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FICARA, SCAGLIUSI, BARBUTO, LUCIANO CANTONE, CARINELLI, DE LORENZIS, GRIPPA, LIUZZI, MARINO, RAFFA, SERRITELLA, TRAVERSI

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sanzioni per il getto di rifiuti e oggetti dai veicoli in movimento

Presentata il 26 luglio 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tra i principi generali del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato. Purtroppo, ad oggi comportamenti come gettare rifiuti dal finestrino di un veicolo sembrano interessare ancora troppe persone, se si pensa che tale comportamento, secondo i dati, riguarda un italiano su tre.

Oltre al danno ambientale che inevitabilmente si crea insozzando le strade, troppo spesso si sottovaluta il rischio per la sicurezza che tale comportamento provoca, soprattutto per i conducenti dei mezzi alle spalle di chi compie l'incivile gesto. Pen-

siamo alla possibilità che i rifiuti finiscano sul parabrezza del veicolo alle spalle o colpiscano il conducente di uno *scooter* o, peggio ancora, al rischio di sinistro a cui potrebbe andare incontro il conducente che, per distrazione, cerca di evitare l'oggetto, magari con una frenata brusca.

Com'è noto le condotte di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *f-bis*), cioè insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento, e lettera *i*), del codice della strada, cioè gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa, sono sanzionate dallo stesso articolo 15 con una sanzione amministrativa pecuniaria e con una sanzione accessoria che consiste nell'obbligo per l'au-

tore della violazione del ripristino dei luoghi a proprie spese.

Tuttavia, nonostante la sanzione amministrativa sia piuttosto elevata, pare che alla stessa non corrisponda un efficace effetto dissuasivo.

Ciò premesso, la presente proposta di legge è finalizzata a prevenire le conseguenze dannose per la sicurezza delle persone nella circolazione stradale e per l'ambiente, derivanti dai censurati comportamenti, attraverso l'inasprimento delle sanzioni che, in funzione dissuasiva, incidendo

temporaneamente sulla libertà di circolazione del soggetto che pone in essere la violazione, prevedono la sospensione della patente da uno a tre mesi, impedendo così al trasgressore di circolare alla guida di qualsiasi veicolo per il quale occorra un'abilitazione, il fermo amministrativo del veicolo e la decurtazione di punti patente.

Conseguentemente, si prevede la modifica della tabella dei punteggi prevista dall'articolo 126-*bis* del codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 marzo 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis.* Dalle violazioni dei divieti di cui al comma 1, lettere *i)* e *f-bis)*, consegue, inoltre, l'ulteriore sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni. In caso di reiterazione della violazione nel corso dell'anno, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni »;

b) alla tabella dei punteggi previsti dall'articolo 126-*bis* è premesso il seguente capoverso:

« Art. 15 – Comma 1, lettere *i)* e *f-bis)* – 3 ».



18PDL0152730